COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 71

Riunione del 28 aprile 2010

70.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ASD Asti Volley in persona del presidente p.t
- Bittner Fabrizio n.q. di Presidente della ASD Asti Volley

Sono presenti:
- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone – Vice Presidente - Relatore
- Avv. Massimo Baldi - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

vista la relazione ex art. 72 R.G. della Procura federale, con la quale sono stati deferiti:

- **Bittner Fabrizio, presidente della ASD Asti Volley**, per la *"violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Federale FIPAV, 17, 19 e 22 R.A.T. e art. 3 Reg. Giur. per aver impedito all'atleta Rita Asja Cogliandro, benché tempestivamente e regolarmente convocata dal C.R. FIPAV Piemonte con le comunicazioni del 7 e 9 febbraio 2010 in vista della formazione della rappresentativa regionale per il torneo delle regioni 2010 con la presenza altresì del tecnico selezionatore della Nazionale, Prof. Marco Mencarelli, per il settore squadre nazionali in vista della giornata di qualificazione nazionale"* con conseguente richiesta della sospensione da ogni attività federale per mesi otto.

- **ASD Asti Volley in persona del presidente p.t.** a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 55 per i medesimi fatti contestati al suo Presidente, Con richiesta di applicazione della sanzione della multa per €1.000.

./.

Disposta l'instaurazione del giudizio e la convocazione degli incolpati per la riunione del 28 aprile 2010 alla quale erano presenti: per la Procura Federale l'Avv. Mario Tobia che insisteva nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 R.G. e sopra riportate, nonché l'Avv. Carlo D'Amelio difensore del Presidente Fabrizio Bittner e della ASD Asti Volley.
Udite le parti ed esaminati gli atti;

RILEVATO

- che il presente procedimento trae origine da un esposto a firma del Presidente del Comitato Regionale Piemonte con il quale si informata la Procura Federale dell'assenza ingiustificata dell'atleta Cogliandro Rita Asia, tesserata per la Asti Volley, al raduno per la selezione della rappresentativa regionale fissato per il giorno 20 febbraio 2010. Nel esposto viene riferito altresì che, lo stesso giorno, constatata l'assenza dell'atleta, il Presidente del C.R. Piemonte contattattava telefonicamente il Sig. Vincenzo Rondinelli, dirigente della ASD Asti Volley, il quale confermava che l'atleta Cagliostro era stata convocata dalla ASD Asti Volley per un torneo a Bergamo che era stato ritenuto dalla società più importante del raduno per la selezione della rappresentativa regionale e che in ogni caso l'atleta si trovava già a Bergamo con la conseguente impossibilità per la stessa di recarsi al raduno;

- che la Procura federale, con atto di incolpazione del 4.3.2010, regolarmente comunicato agli odierni incolpati, informava gli stessi dell'apertura delle indagini invitandoli a produrre note difensive e documenti in ordine agli addebiti contestati;

- che con due distinte memorie difensiva, pla proima prodotta dinanzi la Procura Federale e la seconda dinanzi questa Commissione, gli incolpati, pur senza contestare i fatti, hanno sostenuto la propria assoluta buona fede ritenendo di aver agito in maniera corretta e trasparente comunicando immediatamente l'indisponibilità dell'atleta a causa di un precedente impegno in ragione del fatto che l'assenza dell'atleta Cogliandro a quell'incontro in Bergamo avrebbe pregiudicato la partecipazione della squadra alla successiva fase del torneo nazionale under 14 organizzato dalla Foppapedretti Bergamo;

./.

- che gli incolpati hanno riferito che al raduno avrebbero preso parte altre due atlete tesserate per la Asti Volley e che in quella occasione il sig. Giorgio Oddenino, dirigente della Società Volley Chieri con cui la Asti Volley intrattiene solidi rapporti di collaborazione, avrebbe conferito con il selezionatore regionale, sig. Massimo Moglio, e con il selezionatore Nazionale, sig. Marco Mencarelli, in ordine alla mancata partecipazione dell'atleta Cogliandro, rappresentando loro tutta la disponibilità degli odierni incolpati a collaborare con la Federazione e dichiarandosi disponibile a far partecipare l'atleta ad eventuali successivi raduni, anche presso altre regioni;

- che gli incolpati, ad ulteriore riprova della loro buona fede, hanno altresì sostenuto che il responsabile tecnico della Asti Volley, sig. Vincenzo Rondinelli, preso atto della convocazione al raduno del 20.2.2010, circa 10 giorni prima avrebbe contattato il selezionatore regionale, sig. Massimo Voglio, ed il sig. Marcello Capucchio, firmatario della lettera di convocazione dell'atleta al raduno, per comunicare l'impossibilità della stessa a prendervi parte a causa di impegni precedentemente assunti e di aver così ottenuto ampie rassicurazioni da entrambi sul fatto che non vi sarebbero state conseguenze di sorta;

Ritenuto pertanto necessario sentire i sig.ri Massimo Moglio e Marco Mencarelli in ordine a quanto asserito dagli incolpati e per stabilire se gli stessi fossero stati da loro dispensati dall'obbligo di far presenziare l'atleta Cogliandro al raduno del 20.2.2010;
Contattati telefonicamente, in data 3.5.2010:
- il Signor Marco Mencarelli il quale, sia pure confermando nella sostanza i fatti narrati dagli incolpati, ha riferito di non aver mai dispensato l'atleta Cogliandro essendosi invece rammaricato della sua assenza ed espresso tutto il suo rincrescimento in ordine all'accaduto al sig. Oddenino;

./.

- il sig. Massimo Voglio il quale, anch'egli confermando i fatti narrati dagli incolpati, ha tuttavia fornito una versione differente del contenuto della conversazione telefonica avuta circa dieci giorni prima del raduno con il Sig. Rondinelli a cui, appresa la notizia dell'impossibilità dell'atleta Cogliandro di presenziare al raduno del 20.2.2010, lo avrebbe esortato a ritornare sulla decisione presa rendendolo edotto che l'assenza dell'atleta avrebbe esposto la società Asti Volley al rischio di eventuali sanzioni disciplinari;

Ritenuto, pertanto, che l'assenza dell'atleta non sia in alcun modo giustificabile;
Visti gli artt. 9 comma 1 e 17 comma 1 dello Statuto Fipav e gli artt. 2, 19 comma 2, e 22 comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
tenuto conto della sostanziale ammissione dell'addebito e dell'atteggiamento collaborativo serbato durante tutte le fasi del presente procedimento disciplinare

PQM

Applica nei confronti del sig. Bittner Fabrizio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 e nei confronti della A.S.D. Asti Volley la sanzione della multa di € 500,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma 13 Maggio 2010